

REGOLAMENTO (UE) 2024/374 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2024

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il titolo delle categorie alimentari delle bevande alcoliche e l'uso di diversi additivi in determinate bevande alcoliche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) L'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Il 10 agosto 2022 la Polonia ha presentato una domanda di aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari al fine, in particolare, di tenere conto della nuova definizione di determinate bevande alcoliche di cui alla legge polacca del 2 dicembre 2021 sulle bevande fermentate ⁽³⁾ («legge polacca sulle bevande fermentate»).
- (4) Attualmente l'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce, ai punti da 14.2.3 a 14.2.5 e al punto 14.2.8, le condizioni d'uso per quanto riguarda determinate bevande fermentate, che sono state introdotte al fine di consentire o limitare l'uso di diversi additivi in determinate bevande alcoliche di cui alla legge polacca del 12 maggio 2011 sulla fabbricazione e l'imbottigliamento di prodotti vitivinicoli, sulla distribuzione di tali prodotti e sull'organizzazione del mercato vitivinicolo ⁽⁴⁾. La legge polacca sulle bevande fermentate ha sostituito detta legge del 12 maggio 2011. Alcune di tali voci dovrebbero pertanto essere aggiornate e la voce relativa a E 353 di cui al punto 14.2.8 del suddetto regolamento dovrebbe essere soppressa.
- (5) Le bevande alcoliche oggetto della legge polacca sulle bevande fermentate non sono contemplate dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ in quanto non rientrano in una delle categorie di prodotti vitivinicoli elencate nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), salvo nel caso in cui l'aggiornamento in questione non possa avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso di diversi additivi in determinate bevande alcoliche contemplate dalla legge polacca sulle bevande fermentate non comporta un'ulteriore esposizione del consumatore a tali sostanze, detta autorizzazione costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana e non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 24.

⁽⁴⁾ Dziennik Urzędowy z 2011 r. Nr 120, poz. 690.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

